

ACCORDO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN COMPENSO FORFETARIO UNA TANTUM (BONUS COVID-19-III FASE) PREVISTO DALL'ART. 16, COMMA 1, DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 10 DI DATA 04 AGOSTO 2022 AL PERSONALE SANITARIO E SOCIO-SANITARIO, OPERANTE PRESSO LE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA CHE GESTISCONO SERVIZI DI RSA CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE, DIRETTAMENTE IMPEGNATO NELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL PERIODO 1/1/2021-31/3/2022.

Premessa

L'art. 19, comma 4, della legge provinciale n. 21 di data 27 dicembre 2021, come integrato dal comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale n. 10 di data 4 agosto 2022, prevede che *“La Giunta provinciale impartisce specifiche direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale per promuovere l'istituzione di una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere in ragione dell'attività aggiuntiva svolta in ragione del prolungarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dal personale sanitario e socio-sanitario operante presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e dal personale tecnico dell'unità operativa di Trentino emergenza 118 dipendente della medesima azienda, impegnato direttamente nell'emergenza epidemiologica.”*

L'art. 16, comma 1, della legge provinciale n. 10 di data 4 agosto 2022 prevede che *“Per fronteggiare il livello emergenziale di carenza di personale infermieristico e valorizzare le professioni sanitarie, al personale infermieristico si applica, (...) l'articolo 19 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21, in relazione all'adozione di specifiche direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale per il personale sanitario e sociosanitario operante presso le aziende pubbliche di servizi alla persona, che gestiscono RSA convenzionate con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari (...).”*

Il comma 2 del medesimo art. 16 prevede che *“Per i fini di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria)”*.

La Provincia, con deliberazione n. 1714 di data 22 settembre 2023, ha dato mandato all'A.P.Ra.N., di avviare la contrattazione per il raggiungimento di un accordo per istituire una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'attività aggiuntiva svolta nell'emergenza da COVID-19 nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022, al personale sanitario e socio-sanitario operante presso le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona che gestiscono servizi di RSA convenzionati con il Servizio Sanitario Provinciale, secondo quanto già anticipato con nota di data 16 febbraio 2023, prot. n. 132447, dall'allora Assessore alla Salute, Politiche sociali, Disabilità e Famiglia.

Nella medesima deliberazione è stato chiarito che le risorse a disposizione ammontano a Euro 2.350.000,00 (compresi gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro).

La contrattazione deve tener conto necessariamente del coordinamento con l'analogo accordo del Comparto Sanità sottoscritto il 9 settembre 2022, utilizzando, nella definizione del compenso spettante ai singoli soggetti interessati, criteri omogenei o comparabili per quanto possibile, in proporzione alle risorse assegnate.

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica al personale sanitario e socio-sanitario, appartenente all'area non dirigenziale del Comparto Autonomie Locali, operante presso le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, che gestiscono servizi di RSA convenzionati con il Servizio Sanitario Provinciale, ed impegnato direttamente nell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – anche per periodi non continuativi – nell'arco temporale 1 gennaio 2021 – 31 marzo 2022 secondo i criteri definiti nel successivo art. 2.

Art. 2
Bonus Covid-19-III fase

1. È istituito un compenso forfetario *una tantum* (bonus Covid-19-III fase) da attribuire al personale di cui all'art. 1 in ragione dell'attività aggiuntiva svolta per il prolungarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nell'arco temporale 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022, secondo i criteri e le misure indicati al successivo comma 3.

2. Per poter accedere al bonus Covid-19-III fase il dipendente deve aver prestato la propria attività nel periodo considerato (1° gennaio 2021 - 31 marzo 2022) per un minimo di 30 giornate. Al fine del computo delle giornate si considerano le giornate effettivamente timbrate.

3. Nel prospetto sotto riportato sono individuate quattro fasce di collocazione, individuate in relazione all'impegno orario profuso nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022 dal personale in possesso del requisito minimo di accesso di cui al comma 2, ed è indicato il compenso lordo forfetario *una tantum* spettante in relazione alla fascia di collocazione:

FASCE DI COLLOCAZIONE	ore prestate dal personale avente i requisiti di cui al comma 2 nel periodo 1/1/2021-31/3/2022 (con arrotondamento dei decimali all'unità superiore)	compenso lordo forfetario una tantum (Bonus Covid-19-III fase)
FASCIA 1	fino a 1.600	€ 376,00
FASCIA 2	da 1.600 a 2.000	€ 549,54
FASCIA 3	da 2.000 a 2.200	€ 780,93
FASCIA 4	da 2.200	€ 954,52

4. L'erogazione del compenso Bonus-Covid19-III fase deve avvenire nel rispetto del tetto massimo di risorse complessivamente destinate, per il personale dell'area non dirigenziale del Comparto Autonomie Locali, dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1714 di data 22 settembre 2023, in attuazione dell'art. 16, comma 1, della legge provinciale n. 10 di data 4 agosto 2022. Nell'ipotesi in cui, in sede di liquidazione del compenso, l'Azienda verifici che l'applicazione del presente accordo determina un costo superiore alle risorse assegnate con il citato provvedimento, si procede alla proporzionale riduzione dell'ammontare delle quote di cui al comma 3 fino a concorrenza dell'importo massimo a disposizione.

5. Il compenso di cui al presente accordo è cumulabile con tutte le altre eventuali indennità e trattamenti economici in godimento da parte del personale beneficiario.